



Percorsi per la conoscenza
della Carta Costituzionale

VIAGGIO NELLA COSTITUZIONE

IO CITTADINO
"Conosco i miei diritti e i miei doveri"



"Con l'Europa investiamo nel nostro futuro"



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE n.4
Magistrato Giovanni Falcone

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
via Regina Isabella - 73043 COPERTINO (Le)

Tel. 0832 947120 - Fax 0832 937132 www.comprensivofalconecopertino.it lemm08000c@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Il Direttore Generale

Ai sigg. Dirigenti Scolastici

La Costituzione non è solo l'atto fondativo della nostra civiltà democratica; è il luogo dove converge la nostra storia millenaria e si appuntano le aspirazioni, gli ideali, i desideri di libertà e di progresso di coloro che hanno sacrificato la vita per renderla possibile; è il luogo dove rivivono i valori di un'umanità senza frontiere e distinzioni di cultura, razza e religione; è il luogo dove la persona e il bene comune sono gli assoluti che regolano l'organizzazione della vita sociale.

È la Costituzione che ci ha trasformato da sudditi in cittadini donandoci i diritti insieme alla responsabilità di realizzarla e farla crescere nei nostri atti quotidiani. Essa ci insegna che la cittadinanza si acquista per diritto di nascita, ma si conquista ogni giorno con il corretto esercizio dei doveri e la partecipazione alla vita pubblica; ci insegna che si è Paese solo con il contributo di tutti e l'impegno a vivere una missione più grande in un'Europa unita e in un Mondo pacificato.

Quest'universo di valori è ricollocato al centro dell'esperienza didattica dal «Documento d'indirizzo su *Cittadinanza e Costituzione* del 4 marzo 2009» e invita le scuole a ideare, creare, inventare, produrre percorsi e materiali che - nel rispetto dell'età e della gradualità degli apprendimenti - sappiano far comprendere alle nuove generazioni quanto sia grande la risorsa civile di cui dispongono facendo della Costituzione il riferimento educativo del loro processo di socializzazione.


È così che - mentre esprimo gratitudine ai piccoli autori dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone" di Copertino - pongo all'attenzione di Voi tutti una bella, produttiva e coinvolgente esperienza didattica che sarà certamente di ulteriore stimolo alla inesauribile inventiva dei docenti di questa Regione.

f.to Lucrezia Stellacci

Fumettisti dietro le quinte



- FUMETTO: Viaggio nella Costituzione 2
- DISCORSO DEL PROF. CALAMANDREI 12
- LA PAROLA ALLA DIRIGENTE: Prof.ssa Ornella Castellano 13
- LA PAROLA ALL'ESPERTO: Prof. Héctor Sanguiliano 14
- LA PAROLA AL DIRIGENTE DELL'U.S.P.: Dott. Mario Pastore 15
- DAL FUMETTO... AL RACCONTO: Viaggio nella Costituzione 16
- PARLIAMO DI... Un mappa per orientarsi 21
- ENTRIAMO NELLA STORIA: gli eventi sulla linea del tempo 22
- LA MADRE DI TUTTE LE LEGGI 24
- ALDO MORO 25
- GIUSEPPE DI VITTORIO 26
- LA COSTITUZIONE: un testo indispensabile 27
- LA BANDIERA: tributo poetico 32



Viaggio nella Costituzione

PIACERE IO SONO REPUBBLICA ITALIANA.

ONORATI DI FARE LA SUA CONOSCENZA.

DOVE È NATA?

SONO NATA SULLE MONTAGNE DOVE CADDERO I PARTIGIANI, NELLE CARCERI DOVE FURONO IMPRIGIONATI, NEI CAMPI DOVE FURONO IMPICCATI...

DOVUNQUE È MORTO UN ITALIANO PER RISCATTARE LA LIBERTÀ E LA DIGNITÀ ANDATE LÌ O GIOVANI, COL PENSIERO PERCHÉ LÌ SONO NATA.

QUANDO FESTEGGIA LA SUA NASCITA?

OGNI ANNO IL 2 GIUGNO, HO 62 ANNI.

MITICO... E POI?

E POI, LA NUMEROSA FAMIGLIA ASSEMBLEA COSTITUENTE. ERANO 575 MEMBRI, TUTTI PRESENTI.

COMPLIMENTI, SE LI PORTI APPROPRIO BENE.

MODESTAMENTE...

COSA RICORDA DI QUEL GIORNO?

FISCHIO... CHE STRANO NOME E COGNOME... E COSA DOVEVANO FARCI TUTTI?

DOVEVANO STENDERE IL PROGETTO GENERALE PER LA COSTITUZIONE.

COSTITUZIONE???

LA NUOVA LEGGE PER GLI ITALIANI.

MA GLI ITALIANI NON AVEVANO GIÀ UNA LEGGE? PERCHÉ FARNE UN'ALTRA?

GIUSTA OSSERVAZIONE, FORSE A QUESTO PUNTO SAREBBE MEGLIO AVVALERCI DELLA TESTIMONIANZA DI CHI ERA PRESENTE FISICAMENTE... CONOSCETE ALDO MORO?

SI, UN GRANDE UOMO, PECCATO PERÒ...

SSSHI ECCOLO CHE ARRIVA.

BUONGIORNO A TUTTI.

BUONGIORNO A LEI, NON SEMBRA VERO NOI E LEI.

SA, PRESIDENTE, QUESTI GIOVANI COPERTINESI VORREBBERO CONOSCERLA PER PARLARE UN PO' CON LEI DELLA NOSTRA COSTITUZIONE.

COPERTINO, IL CASTELLO, SAN GIUSEPPE. QUANTI RICORDI, QUANTI PROFUMI, QUANTI COLORI. IO SONO NATO A MAGLIE, MA LA MIA PASSIONE PER LA POLITICA MI HA PORTATO LONTANO DALLA MIA TERRA.

ALDO MORO È NATO A MAGLIE (LECCE) NEL 1916. È STATO ELETTO DELEGATO ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ITALIANA DEL 1946. È STATO PRIMO MINISTRO PER UN TOTALE DI 6 ANNI. È MORTO TRAGICAMENTE A ROMA NEL 1978.

LA POLITICA... OGGI PER NOI È DIVERSO, NON VIVIAMO QUESTO GENERE DI PASSIONE.


CAPISCO, MA VOI NON AVETE MAI VISSUTO IN UN PAESE DISTRUTTO DA UN REGIME TOTALITARIO.

UHM... SI RIFERISCE AL FASCISMO.

SI, L'ETÀ DELLA NEGAZIONE DEI DIRITTI SANCTI DALLO STATUTO ALBERTINO: TUTTO INIZIO QUANDO IL CAPO DEGLI FASCISTI, BENITO MUSSOLINI, MARCIÒ SU ROMA PROMETTENDO ORDINE E BENESSERE.

BENITO MUSSOLINI NACQUE A FORLÌ, NEL 1883. FU IL PRIMO MINISTRO DEL REGNO D'ITALIA CON POTERI DITTATORIALI DAL 1922 AL 1943. DOPO RICOPRI IL CARICO DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA DAL SETTEMBRE 1943 FINO ALLA SUA DESTITUZIONE E MORTE, NEL 1945.

Viaggio nella Costituzione




VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA NACQUE A NAPOLI NEL 1869, E MORÌ AD ALESSANDRIA D'EGITTO, NEL 1947. FU RE D'ITALIA DAL 1900 AL 1946.

NON PERMISE POI A NESSUNO DI ESPRIMERE LE SUE OPINIONI E IL PEGGIO ERA CHE I GIORNALI DOVEVANO SCRIVERE SOLO QUELLO CHE VOLEVA MUSSOLINI.

MIO NONNO MI RACCONTA SPESSO CHE GLI STIPENDI DEI LAVORATORI VENNERO RIDOTTI PER COMPRARE ARMI.

E COSA DIRE DELLE DONNE, CHE DIFFICILMENTE POTEVANO LAVORARE FUORI CASA?

E SE DOVEVANO STUDIARE PAGAVANO IL DOPIO DELLE TASSE.





NON POSSO PENSARE AI BAMBINI CHE IMPARAVANO A FARE LA GUERRA, E NON ERA UN GIOCO!

SAPPIAMO CHE AGLI ITALIANI MUSSOLINI FECE FARE TRE GUERRE: AFRICA, SPAGNA, EUROPA...

SÌ, E POI FU COSTRETTO A LASCIARE IL POTERE.

E INFINE FU FUGLATO DAI PARTIGIANI.




GIUSEPPE DI VITTORIO NACQUE A CERIGNOLA, FOGGIA, NEL 1892. BRACCIANTE POVERISSIMO E AUTODIDATTA, REALIZZÒ INTENSA ATTIVITÀ POLITICA E SINDACALE. NEL 1946 FU ELETTO DEPUTATO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE. MORÌ A LECCO NEL 1957.



L'ARTICOLO UNO RECITA: L'ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA, FONDATA SUL LAVORO. LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE.

NOI SIAMO SOVRANI!

L'ARTICOLO DUE PRECISA CHE LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, SIA COME SINGOLO SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ, E RICHIEDE L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE.



Viaggio nella Costituzione

L'ARTICOLO TRE RICONOSCE CHE: TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITÀ SOCIALE E SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.




È COMPITO DELLA REPUBBLICA RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE, CHE, LIMITANDO DI FATTO LA LIBERTÀ E L'EGUAGLIANZA DEI CITTADINI, IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DEL PAESE.




L'ARTICOLO QUATTRO DICE: LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAVORO E PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDANO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO. OGNI CITTADINO HA IL DOVERE DI SVOLGERE, SECONDO LE PROPRIE POSSIBILITÀ E LA PROPRIA SCELTA, UN' ATTIVITÀ O UNA FUNZIONE CHE CONCORRA AL PROGRESSO MATERIALE O SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ.



L'ARTICOLO DIECI GARANTISCE: L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO SI CONFORMA ALLE NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE. LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO È REGOLATA DALLA LEGGE IN CONFORMITÀ DELLE NORME E DEI TRATTATI INTERNAZIONALI. LO STRANIERO, AL QUALE SIA IMPEDITO NEL SUO PAESE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COSTITUZIONE ITALIANA, HA DIRITTO D'ASILO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE. NON È AMMESSA L'ESTRADIZIONE DELLO STRANIERO PER REATI POLITICI.



L'ARTICOLO UNDICI CONFERMA CHE: L'ITALIA RIPUDIÀ LA GUERRA COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA LIBERTÀ DEGLI ALTRI POPOLI E COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI; CONSENTE, IN CONDIZIONI DI PARITÀ CON GLI ALTRI STATI, ALLE LIMITAZIONI DI SOVRANITÀ NECESSARIE AD UN ORDINAMENTO CHE ASSICURI LA PACE E LA GIUSTIZIA FRA LE NAZIONI; PROMUOVE E FAVORISCE LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI RIVOLTE A TALE SCOPO.



L'ARTICOLO DODICI FISSA CHE: LA BANDIERA DELLA REPUBBLICA È IL TRICOLERE ITALIANO: VERDE, BIANCO E ROSSO, A TRE BANDE VERTICALI DI EGUALI DIMENSIONI.



L'ARTICOLO TREDICI PROSPETTA CHE: LA LIBERTÀ PERSONALE È INVIOLEBBILE. NON È AMMESSA FORMA ALCUNA DI DETENZIONE, D'ISPEZIONE O PERQUISIZIONE PERSONALE, NÈ QUALSIASI ALTRA RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, SE NON PER ATTO MOTIVATO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E NEI SOLI CASI E MODI PREVISTI DALLA LEGGE.



(...) È PUNITA OGNI VIOLENZA FISICA E MORALE SULLE PERSONE IN OGNI MODO SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DI LIBERTÀ. LA LEGGE STABILISCE I LIMITI MASSIMI DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA.



Viaggio nella Costituzione




(...) SONO VIETATE LE PUBBLICAZIONI A STAMPA, GLI SPETTACOLI E TUTTE LE ALTRE MANIFESTAZIONI CONTRARIE AL BUON COSTUME. LA LEGGE STABILISCE PROVVEDIMENTI ADEGUATI A PREVENIRE E A REPRIMERE LE VIOLAZIONI.


L'ARTICOLO VENTINOVE DICE: LA REPUBBLICA RICONOSCE I DIRITTI DELLA FAMIGLIA COME SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO. IL MATRIMONIO È ORDINATO SULL'EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI, CON I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE E GARANZIA DELL'UNITÀ FAMILIARE.



CON L'ARTICOLO TRENTUNO: LA REPUBBLICA AGEVOLA CON MISURE ECONOMICHE E ALTRE PROVVIDENZE LA FORMAZIONE DELLA FAMIGLIA E L'ADEMPIMENTO DEI COMPITI RELATIVI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE. PROTEGGE LA MATERNITÀ, L'INFANZIA E LA GIOVENTÙ, FAVORENDO GLI ISTITUTI NECESSARI A TALÉ SCOPO.



L'ARTICOLO TRENTATRE RIBADISCE: L'ARTE E LA SCIENZA SONO LIBERE E LIBERO N'È L'INSEGNAMENTO. LA REPUBBLICA DETTA LE NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE ED ISTITUISCE SCUOLE STATALI PER TUTTI GLI ORDINI E GRADI (...).



L'ARTICOLO TRENTAQUATTRO: LA SCUOLA È APERTA A TUTTI. L'ISTRUZIONE INFERIORE, IMPARTITA PER ALMENO OTTO ANNI, È OBBLIGATORIA E GRATUITA. I CAPACI E MERITEVOLI, ANCHE SE PRIVI DI MEZZI, HANNO DIRITTO DI RAGGIUNGERE I GRADI PIÙ ALTI DEGLI STUDI. LA REPUBBLICA RENDE EFFETTIVO QUESTO DIRITTO CON BORSE DI STUDIO. (...)

L'ARTICOLO TRENTACINQUE ASSICURA CHE: LA REPUBBLICA TUTELA IL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME ED APPLICAZIONI. CURA LA FORMAZIONE E L'ELEVAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI, PROMUOVE E FAVORISCE GLI ACCORDI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI INTESI AD AFFERMARE E REGOLARE I DIRITTI DEL LAVORO. RICONOSCE LA LIBERTÀ DI EMIGRAZIONE, SALVO GLI OBBLIGHI STABILITI DALLA LEGGE NELL'INTERESSE GENERALE, E TUTELA IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO.




L'ARTICOLO TRENTASEI ORDINA: IL LAVORATORE HA DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL SUO LAVORO E IN OGNI CASO SUFFICIENTE AD ASSICURARE A SÉ E ALLA FAMIGLIA UN'ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA. LA DURATA MASSIMA DELLA GIORNATA LAVORATIVA È STABILITA DALLA LEGGE. IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE E A FERIE ANNUALI RETRIBUITE, E NON PUÒ RINUNZIARVI.




Viaggio nella Costituzione

L'ARTICOLO TRENTASEPTE OSSERVA: LA DONNA LAVORATRICE HA GLI STESSI DIRITTI E, A PARITÀ DI LAVORO, LE STESSRE RETRIBUZIONI CHE SPETTANO AL LAVORATORE. LE CONDIZIONI DI LAVORO DEVONO CONSENTIRE L'ADEMPIMENTO DELLA SUA ESSENZIALE FUNZIONE FAMILIARE E ASSICURARE ALLA MADRE E AL BAMBINO UNA SPECIALE ADEGUATA PROTEZIONE. LA LEGGE STABILISCE IL LIMITE MINIMO DI ETÀ PER IL LAVORO SALARIATO. LA REPUBBLICA TUTELA IL LAVORO DEI MINORI CON SPECIALI NORME E GARANTISCE AD ESSI, A PARITÀ DI LAVORO, IL DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE.



L'ARTICOLO TRENTANOVE ESPLICITA CHE: L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE È LIBERA. AI SINDACATI NON PUÒ ESSERE IMPOSTO AL TRÒ OBBLIGO SE NON LA LORO REGISTRAZIONE PRESSO UFFICI LOCALI O CENTRALI, SECONDO LE NORME DI LEGGE. È CONDIZIONE PER LA REGISTRAZIONE CHE GLI STATUTI DEI SINDACATI SANZIONANO UN ORDINAMENTO INTERNO A BASE DEMOCRATICA. I SINDACATI REGISTRATI HANNO PERSONALITÀ GIURIDICA. POSSONO, RAPPRESENTATI UNITARIAMENTE IN PROPORZIONE DEI LORO ISCRITTI, STIPULARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CON EFFICACIA OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE ALLE QUALI IL CONTRATTO SI RIFERISCE.



L'ARTICOLO QUARANTOTTO DICE: SONO ELETTORI TUTTI I CITTADINI, UOMINI E DONNE, CHE HANNO RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETÀ. IL VOTO È PERSONALE ED EGUALE, LIBERO E SEGRETO. IL SUO ESERCIZIO È DOVERE CIVICO. LA LEGGE STABILISCE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO E NE ASSICURA L'EFFETTIVITÀ.

IL POPOLO GOVERNA CON IL VOTO.



IL DIRITTO DI VOTO NON PUÒ ESSERE LIMITATO SE NON PER INCAPACITÀ CIVILE O PER EFFETTO DI SENTENZA PENALE IRREVOCABILE O NEI CASI DI INDEGNITÀ MORALE INDICATI DALLA LEGGE.



FINE



Dal discorso del prof. Calamandrei ai giovani universitari

Un anno prima di morire uno dei più vivi autori della nostra Costituzione ricordò ai giovani la necessità che la nostra Carta, per restare vitale, fosse alimentata dalla passione politica dei giovani. Piero Calamandrei parla ai giovani con la sua eloquenza nobile e chiara, con dottrina profonda, scientificamente serena e civilmente incitatrice.

Però vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile.

Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità; per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica, indifferenzismo, che è, non qui per fortuna, in questo auditorio, ma spesso in larghi strati, in larghe categorie di giovani, un po' una malattia dei giovani. La politica è una brutta cosa. Che me ne importa della politica. E io quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina, che qualcheduno di voi conoscerà di quei due emigranti, due contadini che traversavano l'oceano, su un piroscampo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca, con delle onde altissime e il piroscampo oscillava. E allora uno di questi contadini, impaurito, domanda a un marinaio "ma siamo in pericolo?" e questo dice "secondo me, se continua questo mare, tra mezz'ora il bastimento affonda." Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno, dice: "Beppe, Beppe, Beppe", "che c'è!" ... "Se continua questo mare, tra mezz'ora, il bastimento affonda" e quello dice "che me ne importa, non è mica mio!" Questo è l'indifferenzismo alla politica.

La Costituzione, vedete, è... l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, che se va affondo, va affondo per tutti questo bastimento. E' la Carta della propria libertà. La Carta per ciascuno di noi della propria dignità d'uomo.

La parola alla dirigente



Prof.ssa Ornella Castellano

La scelta di utilizzare il fumetto come mezzo per avvicinare i giovani alla lettura della Carta Costituzionale ed alla percezione del senso profondo di cui è portatrice, trova ragione nell'idea che il ricorso a codici plurali, d'immagine e di temporalità, favorisce l'approccio e agevola la veicolazione di messaggi complessi.

Il progetto CIVES, una delle Strade Maestre del POF del Comprensivo Falcone, si propone di sviluppare percorsi didattici intenzionali e sistematici che aiutino ad acquisire le conoscenze necessarie per agire da cittadino. Alla pratica quotidiana, all'esercizio di riflessione sul giornaliero agire negli spazi didattici della nostra scuola riserviamo un valore particolare; riteniamo, infatti, che si possa rendere concreto il sapere appreso mettendo in pratica direttamente e personalmente, l'esercizio continuo della cittadinanza. Rinforzando sistematicamente i saperi appresi in situazione progettuale si potrà realizzare il passaggio alla competenza che si trasforma in habitus personale, modus vivendi.

VIAGGIO nella COSTITUZIONE è il prodotto di uno dei percorsi didattici del CIVES; presenta la sintesi di stimoli alla scrittura creativa, alla rappresentazione iconica, allo studio e alla ricerca storica, all'approfondimento di tecniche informatiche e comunicative.

L'obiettivo, nello specifico, è stato quello di produrre uno strumento, una sorta di percorso, per rendere a misura di ragazzo il testo della Costituzione e favorirne un primo contatto lieve e giocoso, e passar, poi, alla lettura convenzionale della stessa e all'approfondimento attraverso le schede biografiche e le citazioni.

Il progetto è stato realizzato con il finanziamento dell'Unione Europea attraverso il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Obiettivo Convergenza"; l'augurio è che possa tornar utile ad altri giovani e docenti come noi.

Viaggio nella Costituzione

Avete mai giocato con lo zoom di una fotocamera? Provate questo percorso a velocità supersonica e vi ritroverete così nell'Istituto Comprensivo n. 4 di Copertino e precisamente nel laboratorio artistico dove il professore Ector...ha avviato il corso di fumettistica per il P.O.N "lo cittadino: conosco i miei diritti e i miei doveri".

Insieme a lui le insegnanti Giancane Anna Pina e Eleonora De Mitri e poi ci siamo noi, un pugno di eroi.

Ah!!! Oggi abbiamo ricevuto un invito: - "La signora Repubblica Italiana è lieta di invitarvi alla manifestazione celebrativa dei 60 anni della Costituzione: Vi aspettiamo a Palazzo Montecitorio".

Dopo qualche giorno di frenetici preparativi i ragazzi si ritrovarono sul treno destinazione Roma Termini.

Appena arrivati, con la metropolitana si diressero a Palazzo Montecitorio dove furono accolti niente poco di meno che...

REPUBBLICA ITALIANA: - Piacere, io sono Repubblica Italiana.

GIOVANI: - Onorati di fare la sua conoscenza.

GIOVANI: - Dove è nata?

REPUBBLICA ITALIANA: - Sono nata sulle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati..Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andati lì, o Giovani, col pensiero, perché lì sono nata.

GIOVANI: - Quando festeggia la sua nascita?

REPUBBLICA ITALIANA: - Ogni anno il 2 giugno, ho 62 anni.

GIOVANI: - Complimenti, se li porta proprio bene!

REPUBBLICA ITALIANA: - Modestamente...

GIOVANI: - Cosa ricorda di quel giorno?

REPUBBLICA ITALIANA: - Bagni di folla, uomini e donne di almeno 21 anni di età pronti a scegliermi e a seguire la mia crescita.

GIOVANI: - mitico ...E poi?

REPUBBLICA ITALIANA: - E poi... fatemi pensareAh si la numerosa famiglia Assemblea Costituente Erano ben 575 membri, tutti presenti.

GIOVANI: - Fischio... Che strano nome e cognome.E cosa dovevano farci tutti ?

REPUBBLICA ITALIANA: - Dovevano stendere il progetto generale per la Costituzione.

GIOVANI: - Costituzione ????

REPUBBLICA ITALIANA: - La nuova legge per gli Italiani.

GIOVANI :- Ma gli italiani non avevano già una legge, perché farne un'altra?

REPUBBLICA ITALIANA: - Giusta osservazione, purtroppo i ricordi a riguardo sono come sbiaditi, forse a questo punto sarebbe meglio avvalerci della testimonianza di era presente fisicamente: Conoscete Aldo Moro?

GIOVANI: - Sì, un grande uomo, peccato però.

REPUBBLICA ITALIANA: - SSSS....Eccolo che arriva!

ALDO MORO: - Buongiorno a tutti.

GIOVANI: - Buongiorno a lei, non sembra vero noi e lei.

REPUBBLICA ITALIANA: - Sa Presidente questi giovani vengono da Copertino e volevano conoscerla per parlare un po' con lei della nostra Costituzione; siete in buone mani.

ALDO MORO: - Venite da Copertino, ...il castello, San Giuseppe.....quanti ricordi, quanti profumi, quanti colori, io sono nativo di Maglie, ma la mia passione per la politica mi ha portato lontano dalla mia terra e ora vivo a Roma.

GIOVANI: - La politica...oggi per noi è diverso, non viviamo questo genere di passione.

ALDO MORO: - Capisco, ma voi non avete mai vissuto in un paese distrutto da un regime totalitario.

GIOVANI: - Uhm.....si riferisce al fascismo.

ALDO MORO: - Sì, l'età e la negazione dei diritti sanciti dallo Statuto Albertino: tutto iniziò quando il loro capo Benito Mussolini marciò su Roma promettendo ordine e benessere.

GIOVANI: - E si poteva fare?

ALDO MORO: - Assolutamente no, ma il re invece di mandare l'esercito a fermarlo lo nominò capo del governo.

GIOVANI: - Con il risultato che il fascismo in pochi anni trasformò completamente l'Italia.

REPUBBLICA ITALIANA: - Intanto la camera dei deputati e sostituita dalle "Camera di fasi e delle corporazioni".

ALDO MORO: - Non permise poi a nessuno di esprimere le sue opinioni e il peggio era che i giornali dovevano scrivere solo quello che voleva Mussolini. GIOVANE: - Mio nonno mi racconta spesso che gli stipendi dei lavoratori vennero ridotti per comprare armi.

REPUBBLICA ITALIANA: - E cosa dire delle donne che lavoravano e ricevevano metà dello stipendio.

GIOVANI: - E se dovevano studiare pagavano il doppio delle tasse.

ALDO MORO: - Non posso pensare ai bambini che imparavano a fare la guerra, e non era un gioco.

GIOVANI: - Sappiamo che agli italiani Mussolini fece fare tre guerre: Africa, Spagna, Europa.

ALDO MORO: - Sì, e poi fu costretto a dimettersi.

GIOVANI: - E infine fucilato dai partigiani

ALDO MORO: - Ma l'Italia era allo stremo, ah Ecco che arriva il mio amico Giuseppe di Vittorio, lui è di Cerignola e potrà spiegarvi bene la realtà del dopoguerra Giuseppe carissimo.

GIUSEPPE DI VITTORIO: - Aldo che piacere, era da tanto che non ci si vedeva.

ALDO MORO: - Mi intrattenevo con i ragazzi in viaggio d'istruzione qui a Roma per i festeggiamenti dei 60 anni della nostra costituzione e pensavo fosse importante capire da dove siamo partiti e che cosa ci ha spinti a lavorare nel modo che sappiamo.

GIUSEPPE DI VITTORIO: - Da dove siamo partiti ...Quando arrivai alla Costituente avevo in mente la miseria, la disoccupazione, lo sfruttamento l'analfabetismo e la fame.... Zero diritti.

GIOVANI: - E poi cosa ha fatto?

GIUSEPPE DI VITTORIO: - Ho fatto come Aldo ho dato il mio contributo affinché tutti i diritti negati dal fascismo e dalla guerra venissero riconosciuti e garantiti.

GIOVANI: - E ci siete riusciti?

DI VITTORIO: - Cosa ne pensi, Aldo?

ALDO MORO: Abbiamo costruito le basi.

GIOVANI: - Potete farci degli esempi?

ALDO MORO: - Ok.iniziamo, la prima parte della costituzione è composta da 42 articoli che riguardano

Dal fumetto... al racconto

i diritti e i doveri dei cittadini, essa preceduta dai principi fondamentali ed è importante partire da qui. REPUBBLICA ITALIANA: - L'articolo 1 recita che: "L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". GIOVANI: - Noi siamo sovrani.

ALDO MORO: - L'articolo n. 2 precisa che: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

ALDO MORO: - L'articolo 3 stabilisce che: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

GIOVANI: - Allora noi due siamo uguali sulla bilancia della giustizia.

REPUBBLICA ITALIANA: - Sapete che: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

GIUSEPPE DI VITTORIO: - L'articolo 4 sancisce che: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Per non dimenticare che l'articolo 10 riferisce che: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle

norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici".

GIOVANE: - Nel mio paese si uccidono le idee...

ALDO MORO: - L'articolo 11 conferma che "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo".

ALDO MORO: - L'articolo 12 fissa che: "La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. GIOVANI: - Verde: il colore delle nostre pianure; bianco: la neve delle nostre cime; rosso: il sangue dei caduti.

ALDO MORO: - L'articolo 13 prospetta che: "La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore

all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva". GIOVANE: - Io sono un uomo libero.

ALDO MORO: - L'articolo 21 annovera che: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure".

GIOVANI: - Sì, no, sì no.

ALDO MORO: - ...Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

GIUSEPPE DI VITTORIO: - L'articolo 29 sostiene che: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge e garanzia dell'unità familiare.

GIOVANE: - Ogni sera la mia famiglia si riunisce per la cena".

GIUSEPPE DI VITTORIO: - Per non dimenticare come si legge nell'articolo 30 che: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".

REPUBBLICA ITALIANA: - Con l'articolo 31 "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

GIUSEPPE DI VITTORIO: - L'articolo 33 ribadisce che: "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".

REPUBBLICA ITALIANA: - L'articolo 34 ricorda che: "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

GIUSEPPE DI VITTORIO: - L'articolo 35 assicura che: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi

Dal fumetto... al racconto

ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero".

GIOVANI: - Noi restiamo a lavorare qui

GIOVANI: - Io vado a lavorare all'estero

GIUSEPPE DI VITTORIO: - L'articolo 36 ordina che: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".

GIOVANE: - Non si può lavorare senza sosta.

REPUBBLICA ITALIANA: - L'articolo 37 assicura che: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione".

GIOVANI: - Donne: adeguata protezione; norme speciali.

GIUSEPPE DI VITTORIO: - L'articolo 39 esplicita che: "L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati regi-

strati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce".

GIOVANI: - domande... sindacato... domande... sindacato.

GIUSEPPE DI VITTORIO: L'articolo 52 ricorda che: "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica".

GIOVANI: - Sto al servizio del mio paese.

ALDO MORO: - L'articolo 48 dice che: "Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge".

RAGAZZI: - Il popolo governa con il voto

ALDO MORO: Non dimenticate che: "Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge".

RAGAZZI: - In pratica si è risposto colpo su colpo a tutti i problemi degli italiani.

ALDO MORO: - Sicuramente ai più urgenti.

GIUSEPPE DI VITTORIO: - Sì, si è pensato all'uomo, anzi a tutti gli uomini, si è dato valore al lavoro, si sono riconosciute le libertà, l'uguaglianza, la tolleranza, la pace...

RAGAZZI: - C'è di tutto di cui andare orgogliosi della propria Patria.

ALDO MORO: - Nella misura in cui saprete conoscerli, dividerli e viverli.

GIUSEPPE DI VITTORIO: - Non dimenticate l'inno nazionale.

ALDO MORO: - E lo stemma.

GIUSEPPE DI VITTORIO: - abbiamo cantato anche noi agli ultimi europei di calcio.

ALDO MORO: - Ora dobbiamo lasciarci

GIUSEPPE DI VITTORIO: - Buona fortuna, ragazzi.

Il treno per il ritorno aspettava i ragazzi sul binario n. 8 della stazione Roma Termini. Il fischio di partenza del capostazione prese la mente, le mani e il cuore di tutti. I ragazzi avevano vissuto un'esperienza unica e irripetibile che avrebbero custodito come tesoro.

Un mappa per orientarsi



Gli Eventi Sulla Linea Del Tempo

1848


Re Carlo Alberto concesse ai suoi sudditi lo Statuto Albertino. Si riconobbero, così alcuni diritti al popolo: la libertà individuale, la stampa libera, il domicilio inviolabile, le riunioni pacifiche; Esso rappresentò, sicuramente, un passo avanti rispetto al passato: il potere legislativo era collettivamente esercitato dal Re unitamente al Senato e alla Camera dei Deputati.

1861

Lo Stato Italiano nacque con la legge del 17 marzo 1861 che attribuì a Vittorio Emanuele II "Re di Sardegna", e ai suoi successori, il titolo di "Re d'Italia.". La continuità tra il Regno di Sardegna e quello d'Italia fu sostenuta in base all'estensione dello Statuto Albertino a tutto il territorio italiano. Lo Statuto Albertino rimase in vigore fino al 1948 quando venne sostituito dall'attuale Costituzione.

1922

Alla fine della prima guerra mondiale l'Italia era allo stremo. Il governo non fu nella condizione di mantenere le promesse e di assicurare una vita dignitosa e tranquilla a tutti gli italiani. Ci pensarono i fascisti: arrivarono in massa a Roma e il capo del loro partito Benito Mussolini di propose per fare il governo e dare all'Italia ordine e benessere. Questa pretesa era contro legge, ma il Re invece di mandare l'esercito a fermarlo lo nominò capo del governo.



Vittorio Emanuele III

1840-45

In pochi anni il fascismo trasformò l'Italia: tutto fu piegato a garanzia dello stato fascista: la cultura, la politica, l'economia, la società. Niente e nessuno sembrava poter ostacolare il disegno di potere del Duce. Ciò accadde solo verso la fine della seconda guerra mondiale quando Mussolini cercò di scappare ma fu catturato e fucilato.

1946-48

Con il progredire della situazione non fu possibile riproporre lo Statuto Albertino eventualmente modificato e la stessa monarchia fu messa in discussione. Quindi si decise l'indizione di un referendum per la scelta tra la monarchia e la Repubblica e la costituzione, attraverso il voto, di una assemblea costituente. Nello stesso giorno gli italiani scelsero i deputati che ebbero il compito di preparare la Costituzione della Repubblica cioè la nuova legge degli italiani

1948

La Costituzione entrò in vigore il primo gennaio 1948. Essa si compose di 139 articoli divisi in quattro sezioni: Principi fondamentali (1 - 12); Parte prima: diritti e doveri dei cittadini (13 - 54); Parte seconda: ordinamento della Repubblica (55 - 139); 18 disposizioni transitorie e finali riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio regime e destinate a non ripresentarsi. La Costituzione sancì i principi di libertà, di democrazia, di solidarietà, di giustizia e di uguaglianza fondanti per le società civili e progredite.



Benito Mussolini

LA MADRE DI TUTTE LE LEGGI

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale e fondativa dello Stato italiano. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948.



Enrico De Nicola firma la Costituzione


«Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione».

Piero Calamandrei

Lo studio della Costituzione è partito dall'analisi del contesto storico, sociale e culturale dell'Italia dal 1848 al 1948.

Particolare attenzione è stata dedicata al gruppo dei parlamentari Costituenti e ancora maggiore riguardo alle figure locali di Aldo Moro e Giuseppe Di Vittorio nostri conterranei.

Aldo Moro



Queste sono le parole che il giovane Aldo Moro (nato a Maglie-LE il 23.9.1916), leader DC profiero all'Assemblea costituente del 1946:

"Mettendo da parte, il vincolo sacramentale, si può raffigurare la famiglia come una società complessa non soltanto di interessi e di affetti, ma soprattutto dotata di una propria consistenza che trascende i vincoli che possono solo temporaneamente tenere unite due persone".

Ciò si sarebbe poi concretizzato nell'articolo 29 della Costituzione Italiana, che così recita:

"La Repubblica Riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

Aldo Moro (Maglie, Lecce 1916 - Roma 1978), uomo politico italiano, fu deputato della Democrazia Cristiana ininterrottamente dal 1948. Pro-

fessore di diritto all'Università di Bari, dopo la seconda guerra mondiale cominciò la carriera politica come membro del partito della Democrazia Cristiana.

Membro dell'assemblea Costituente incaricata di redigere la Costituzione Italiana, prestò servizio in qualità di ministro della Giustizia negli anni 1955-1957, ministro della Pubblica Istruzione dal 1957 al 1959 e ministro degli Esteri negli anni 1970-1972; dal 1959 al 1963 fu segretario della Democrazia Cristiana, di cui divenne presidente nel 1976.

Nel 1963 rivoluzionò la scena politica italiana, formando una coalizione di governo che includeva il Partito socialista. Leader della corrente di sinistra della DC, ALDO MORO iniziò una politica di apertura verso il Partito comunista, che portò alla formazione di due governi di "solidarietà nazionale", sorti allo scopo di fronteggiare l'emergenza del terrorismo e la crisi economica.

Il 16 marzo del 1978 fu rapito e poi assassinato (9 maggio) dalle Brigate Rosse.

Giuseppe Di Vittorio



Il testo qui pubblicato, "Unità e libertà sindacale nella Costituzione" è tratto dalla relazione di Giuseppe Di Vittorio (nato a Cerignola FG il 11.8.1892) sull'ordinamento sindacale alla III sottocommissione della Costituente:

... Il diritto di associazione è senza dubbio fra i diritti fondamentali del cittadino e una delle espressioni più chiare delle libertà democratiche ...

Perché la Costituzione della Repubblica italiana sia adeguata alle nuove esigenze poste dallo stadio attuale dell'evoluzione storica del nostro paese, nel quadro di quella europea mondiale, occorre che la Costituzione italiana sancisca nel modo più chiaro il diritto pieno di associazione, che si compendia nella libertà delle varie organizzazioni di sviluppare liberamente la propria libertà, per la realizzazione dei propri scopi rispettivi, nei limiti fissati dalle leggi.

Ciò si sarebbe poi concretizzato in alcuni articoli (35 -36 -37 -38 -39 - 40) della Costituzione Italiana, in particolare l'articolo 39 così recita:

"L'organizzazione sindacale è libera".

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce".

Vittorio, Giuseppe (Cerignola, Foggia 1892 - Lecco 1957), sindacalista italiano.

Militante nel movimento contadino pugliese d'inizio secolo, divenne segretario della Camera del lavoro di Cerignola.

Dalle fila del sindacalismo rivoluzionario passò al Partito comunista italiano, a cui aderì nel 1923; negli anni Trenta diresse il movimento sindacale comunista in esilio.

Dopo avere scontato due anni di confino, alla caduta del fascismo fu tra i promotori dell'alleanza sindacale tra le diverse componenti del movimento operaio italiano, che sfociò nella sigla del patto di Roma (1944). Uomo di grande popolarità, dopo la guerra fu segretario generale della CGIL, a cui imprimeva una linea non strettamente subordinata a quella del Partito Comunista Italiano.

Un testo indispensabile

Principi fondamentali

- Art. 1** L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- Art. 2** La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
- Art. 3** Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Art. 4** La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- Art. 5** La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
- Art. 6** La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
- Art. 7** Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. [1]
- Art. 8** Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]
- Art. 9** La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
- Art. 10** L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
- Art. 11** L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
- Art. 12** La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Parte prima Diritti E Doveri Dei Cittadini

Titolo I Rapporti Civili

- Art. 13.** La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
- Art. 14.** Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
- Art. 15.** La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
- Art. 16.** Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
- Art. 17.** I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
- Art. 18.** I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
- Art. 19.** Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
- Art. 20.** Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
- Art. 21.** Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizza, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

- Art. 22.** Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
- Art. 23.** Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
- Art. 24.** Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
- Art. 25.** Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
- Art. 26.** L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. [4]
- Art. 27.** La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte. [5]
- Art. 28.** I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II Rapporti Etico-Sociali

- Art. 29.** La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
- Art. 30.** È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
- Art. 31.** La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
- Art. 32.** La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
- Art. 33.** L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

La Costituzione

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34. La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III Rapporti Economici

Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. [6]

Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Rapporti Politici

Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. [7]

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

LA BANDIERA

Io sono l'asta della bandiera
e tengo racchiusa la storia intera
di quest'Italia che ha tanto sofferto prima di essere un unico tetto
per tutti quegli italiani
che prima erano solo romani, lombardi o siciliani.
Mi han parlato di eroi, combattenti e soldati ma sono cose che ancora non so,
che presto o tardi imparerò.
Per ora so solo che in Italia c'è
Un posto per tutti, anche per me.

Io sono il verde
colore di speranza
che ricorda dell'Italia
la fertile campagna,
fatta di fior e frutti da rispettare
perché son di tutti.

Io sono il bianco,
eccomi qua
a portarvi un messaggio di bontà,
di fratellanza e solidarietà

Io sono il rosso, colore del cuore
degli italiani ricchi d'amore
che aprono le braccia a chi ha bisogno
alle persone di tutto il mondo.

E voi che siete ?

Siamo l'azzurro del mare blu
che bagna l'Italia
da sotto in su.
Sono l'emblema di questa terra
che faremo sempre
più ricca e più bella.

Ornella Castellano



Dirigente Scolastico: Professoressa Ornella Castellano

Esperto: Professore Héctor Sanguiliano

Docenti tutor: Ins. Eleonora De Mitri

Ins. Anna Pina Giancane

Alunni:

Scuola Primaria "Don Bosco":

Capone Martina, Cataldi Elena, Martina Elisabetta, Pagano Aurora, Quagnano Giovanni, Cordella Paolo, Romano M. Helena, Castrignanò Francesca, Mazzotta Stefano

Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Menga":

Carrozzi Antonia, D' Amato Davide, Franco Vincenzo, Montefrancesco Gabriele, Di Lorenzo Francesca, Ruberti Marco

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. LE COSTITUZIONI: "Programma Alice di educazione alla cittadinanza ed educazione civica", casa editrice Alice.

Mario Lodi: "Costituzione la legge degli italiani riscritta per i bambini, per i giovani...per tutti casa delle arti e del gioco".

Roberto Piumini: "Il Grande Libro della Costituzione italiana".

AA.VV.: "La Costituzione illustrata" T&A edizioni

Francesco Sossio Sacchetti - "Muretti a secco: vita e lavoro nella Puglia del '900".

Sanyu: "100 anos de historieta en el mundo, la historieta en la historia argentina", Aigles ediciones

LINKS

http://www.pubblica.istruzione.it/studentionline/index_sezione_costituzione.shtml

<http://www.progettolegalita.it/it/home/>

<http://www.sanyu.com.ar/>

